



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 del 22/11/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di novembre alle ore 17:35, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1^a ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 14 e assenti n.3 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
CLAUDIO PALADINI	Si	
GIUSI NICOLACI	Si	
STEFANIA CAPOCCIA	Si	
FABRIZIO STEFANIZZI	Si	
LUIGI SPAGNOLO		Si
VALERIO ARMONICO	Si	
MARCO BUCCARELLA	Si	
LUIGI MASSA	Si	
LUCA CACCIATORE	Si	
STEFANIA RAPANA'	Si	
MARCO MICCOLI	Si	
COSIMO VETRANO	Si	
GIUSEPPE LANDOLFO		Si
MAURA CENTONZE	Si	
ELEONORA COLUCCIA	Si	
ZANELIA LANDOLFO		Si
SALVATORE FAI	Si	

Il Consigliere Sig. Sig. CACCIATORE Luca in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Domenico CACCIATORE.

Immediatamente eseguibile X

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto:

* dell'illustrazione dell'argomento in trattazione tenuta dal Vice Sindaco Sig.ra Giusi Nicolaci così come riportata nell'allegato verbale stenitopico al presente atto;

* dell'ingresso in Sala, avvenuto alle ore 17,48 nel corso dell'intervento del Vice Sindaco, del Consigliere Signor Luigi Spagnolo – Sono presenti n. 15 membri del Consiglio Comunale;

PREMESSO:

- che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

- che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

- che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);

- che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, che è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

- che con il GDPR è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

- che la Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (art.13), ha delegato il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- che in attuazione della suddetta delega è stato adottato il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- che l'adeguamento al GDPR richiede di gestire, conformemente alle disposizioni dello stesso regolamento, il RISCHIO di violazione dei dati derivante dal trattamento e che, a tal fine, hanno preliminarmente individuati gli obiettivi strategici di tale adeguamento e, in particolare, gli obiettivi correlati alla gestione del rischio suddetto;

RILEVATO:

- che la gestione del rischio può essere efficacemente trattata secondo i principi e le linee guida contenute nella norma UNI ISO 31.000 secondo cui:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore. La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione. La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale. La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza. La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è "su misura". La gestione del rischio è in linea con il

contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica. La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

DATO ATTO, altresì, che la citata norma UNI ISO 31.000 contiene l'indicazione di predisporre e di attuare PIANI di trattamento del rischio e di documentare, secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate sono state attuate;

UDITI gli interventi e la discussione come riportati nell'allegato resoconto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile *pro tempore* del Settore Affari generali, legali e servizi alla persona, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto (art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 15 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di definire, come di seguito riportati e in ragione di quanto sopra premesso, per l'anno 2018 e, fatti salvi eventuali ulteriori accorgimenti che si riterranno opportuni, anche per gli anni successivi, gli obiettivi strategici del titolare in materia di protezione dei dati personali con riguardo al trattamento, al fine del loro recepimento e conseguente declinazione nei vari documenti di programmazione strategico - gestionale del titolare:

OBIETTIVO STRATEGICO n. 1

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettere in atto, prioritariamente mediante informatizzazione del relativo processo gestionale, misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, nel quadro di politiche adeguate in materia di protezione, istituendo e tenendo costantemente aggiornati i Registri delle attività e categorie di trattamento

OBIETTIVO STRATEGICO n. 2

Elaborare e attuare un Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD) e documentare, secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate sono state attuate, integrando la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, secondo le disposizioni del GDPR nella gestione di tutti i processi del titolare, implementando la cultura della sicurezza nel contesto interno ed esterno dell'organizzazione;

OBIETTIVO STRATEGICO n. 3

Garantire la correlazione con il PTPC e gli altri strumenti di pianificazione, mediante inserimento degli obiettivi strategici in tema di protezione dei dati personali nei documenti di pianificazione del titolare

2) di dare atto che la predisposizione e l'attuazione dei PIANI di trattamento del rischio e l'indicazione di documentare, secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate verranno attuate, saranno approvati dalla competente Giunta Comunale;

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere e su Proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 15 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA

* di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. CACCIATORE Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1103 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, li 29/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, li 29/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE